





TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Ufficio esecuzioni immobiliari

ORDINANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA VENDITA CON DELEGA AL PROFESSIONISTA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Visti gli atti ed i documenti del procedimento esecutivo N. 44/2013 R. Es.; sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 17.9.2014 in ordine alla richiesta di disporsi la vendita dei beni di cui all'atto di pignoramento;

osservato che le parti non hanno evidenziato ragioni ostative alla delega delle operazioni di vendita a un professionista,

stante la completezza della documentazione, visto l'art. 569 c.p.c.

DISPONE

procedersi alla vendita in due lotti:

LOTTO UNO: "locale adibito ad autorimessa (CESPITE 1) posto al piano terra con superficie commerciale pari a 45,00 mq ed uno adibito ad abitazione (CESPITE 2) posto al piano primo eon accesso mediante scala interna di superficie commerciale pari a 41,00 mq. Si trovano in pieno centro storico del Comune di Caltanissetta, in Via Mazzini al n°52. L'accesso avviene direttamente dalla Via Mazzini, con unico accesso esterno. La destinazione urbanistica della zona è quella secondo la Variante Generale di Revisione del P.R.G. del Comune di Caltanissetta Zona "A1".

- CESPITE 1: Catastalmente è individnato al Catasto Fabbricati del Comune di Caltanissetta al foglio n°301 part.99 sub.1, piano terra, eategoria C/6, classe 2, consistenza 28,00 mg, Rendita €118,58.
- CESPITE 2: Catastalmente è individuato al Catasto Fabbricati del Comuue di Caltanissetta al foglio n°301 part.99 sub.3, piano primo, eategoria A/5, classe 3, consistenza 1,5 vani, Rendita € 36,88."

Prezzo: € 32.150.00

LOTTO DUE: "locale adibito ad abitazione posto al piano primo di un eomplesso di vecchi edifici in aderenza, con superficie commerciale pari a 72,00 mq con accesso eomune con eortile interno. Si trova in pieno centro storico del Comune di Caltanissetta, in via Dante Alighieri n°19. La destinazione urbanistica della zona è quella secondo la Variante Generale di Revisione del P.R.G. del Comune di Caltanissetta Zona "A1". Catastalmente è individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Caltanissetta al foglio di mappa n°302 (part.lle: 225 sub.6-227 sub.3 e 229 sub.11 graffate); piano primo, categoria A/4; classe 2; consistenza 4,5 vani; Rendita € 139,91 L' immobile risulta essere locato, quindi risulta avere i requisiti di abitabilità."

Prezzo: € 36.000,00





Il tutto come meglio descritto nella relazione dell'esperto ing. Giuseppe Polizzi alla quale si rinvia.

Si delega al compimento delle operazioni di vendita e di ogni altro incombento di cui agli artt. 591 bis e ss. c.p.c., l'avv. Anna Rosa Scalzo; secondo le modalità di seguito specificate:

- il termine finale per l'espletamento delle attività delegate è fissato in mesi diciotto;
- il professionista delegato relaziona a questo giudiee dello stato e dell'attuazione della presente delega periodicamente e, comunque, almeno ogni sei mesi;
- prima di ogni altra eosa, il professionista delegato provvede ad estrarre eopia di tutti gli
 atti e documenti contenuti nel faseicolo dell'eseeuzione ehe rimarrà depositato presso
 la eaneelleria del Tribunale, con autorizzazione a prelevare la eopia su supporto
 informatieo della relazione di stima;
- il professionista delegato controlla nuovamente la proprietà dei beni pignorati almeno
 nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento alla stregua delle
 risultanze della relazione dell'esperto o, in mancanza, sulla base della documentazione
 in atti e provvede, qualora i beni risultino di proprietà solo o anche in parte di terzi,
 ovvero appartengano al debitore esceutato per una quota inferiore o per un diritto reale
 diverso da quello oggetto del pignoramento, ad informare questo g.e.;
- il professionista delegato provvede a controllare nuovamente la completezza della
 documentazione prodotta e la conformità tra i dati riportati nell'atto di pignoramento e
 quelli risultanti dalla documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., individuando iserizioni e
 trascrizioni gravanti sul compendio pignorato; segnala tempestivamento al g.e.
 eventuali pignoramenti precedenti e successivi, ove non risulti agli atti del fascicolo la
 loro estinzione o definizione o riunione;
- il professionista delegato provvederà, ove non sia stata precedentemente acquisito, ed ove necessario, ad acquisire l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), secondo la normativa vigente al momento della redazione dello stesso ed a compiere turte le attività ad esso eollegate avvalendosi di un professionista abilitato, in possesso dei requisiti di legge (CTU ovvero altro professionista nel easo in eui il primo non abbia i requisiti); il corrispettivo per la redazione dell'A.P.E. sarà indicato in rendiconto dal professionista e quindi liquidato al CTU nominato da parte di questo giudice, a seguito di presentazione dell'istanza di liquidazione, ovvero, nel caso di certificazione redatta da altro professionista, unitamente al eompenso del professionista delegato; in tal caso, in acconto spetta un importo pari ad € 150,00 a carieo del creditore procedente; dell'avvenuta acquisizione della predetta certificazione energetica dovrà darsi atto nel decreto di trasferimento;
- il professionista delegato dispone con apposito avviso da comunicarsi a tutte le parti, ivi compresi gli eventuali creditori iscritti non intervenuti – la vendita senza incanto, provvedendo a indicare:
 - a) il luogo in cui le attività connesse alla vendita dovranno essere effettuate (presso il suo studio o in altro luogo dallo stesso indicato);
 - b) se la vendita si dovrà fare in uno o più lotti;
 - c) una breve descrizione dei beni costituenti ciascun lotto, contenente a titolo esemplificativo, le caratteristiche essenziali, la eonsistenza catastale, la destinazione





d'uso, la rendita catastale, la presenza di eventuali vincoli urbanistici o paesaggistici, ecc;

- d) il prezzo base per ciascun lotto, determinato a norma dell'art. 568 co. 3 e.p.e., tenendo conto della relazione di stima depositata dall'esperto e delle eventuali note depositate dalle parti ex art. 173bis co. 4 disp. att. c.p.c.;
- e) il giorno, l'ora entro cui dovranno essere proposte le offerte di acquisto a norma dell'art. 571 c.p.c. (termini non inferiori a novanta giorni e non superiori a centoventi giorni);
- f) l'avviso che l'offerente deve presentare nel luogo di cui sopra una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente a pena di inefficacia l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta, oltre a copia di un valido documento di identità dell'offerente e, se necessario, a valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale); in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l'indicazione di quello, tra questi, che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
- g) l'avviso che la validità e l'efficacia dell'offerta di aequisto è regolata dal codice di procedura civile, riproducendone le norme relative;
- h) l'ammontare della cauzione (in misura eomunque non inferiore ad 1/10 del prezzo offerto), che verrà versata a mani del professionista delegato eon assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato, con indicazione del numero della procedura e del lotto per eui si partecipa, disciplinando, altresì, le modalità di restituzione, nonché la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
- i) l'avviso che l'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato ad hoc, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudiee dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte:
- j) le notizie di cui all'art. 46 del T.U. 6.6.2001, n. 380 e all'art. 40 della L. 28.2.1985, n. 47 e successive modificazioni, ovvero l'insufficienza di tali notizie tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, comma l, del citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della L. 47/85, con espresso avviso che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato Testo Unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 47/85;
- k) l'indicazione, per il easo in eui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza ineanto, della data stabilita per l'incanto;
- il professionista delegato provvederà, poi, ad esaminare, le offerte presentate il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, ammettendo la presenza di coloro che si dichiarano offerenti per il bene cui si riferiscono le offerte in esame, ed a deliberare sull'offerta a norma dell'art. 572 c.p.c.;
- il professionista delegato provvederà, nel caso in cui vi siano più offerte, agli adempimenti di cui all'art. 573 c.p.c.;
- il professionista delegato provvederà, se del caso, agli ulteriori adempimenti di cui all' art. 574 c.p.c.;
- il professionista delegato provvederà, per il caso in cui non siano proposte offerte di acquisto entro il termine sopra stabilito, ovvero le stesse risultino inefficaci ai sensi





Firmalo Da SOLE GAETANO Emesso De POSTECOM CAS Series

dell'art. 571 c.p.c., ovvero ancora si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 572, comma 3, c.p.c., o, infine, per il caso che la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione, a disporre la vendita con incanto, con le modalità sotto indicate:

A) disporre con apposito avviso – da comunicarsi a tutte le parti, ivi compresi gli eventuali creditori iscritti non intervenuti – la vendita con incanto, provvedendo a indicare:

- 1) il luogo in cui le attività eonnesse alla vendita dovranno essere effettuate;
- 2) il prezzo basc per ciascun lotto, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.,
- 3) il giorno, l'ora dell'incanto;
 - 4) il termine per il deposito della cauzione e delle offerte ex art. 584 e.p.c.;
 - 5) l'ammontare della cauzione, comunque in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta, che verrà versata a mani del professionista delegato con assegno circolare intrasferibile intestato al professionista delegato, con indicazione del numero della procedura e del lotto per cui si partecipa, disciplinando, altresì, le modalità di restituzione, precisando che, se l'offerente abbia omesso di partecipare all'incanto senza documentato e giustificato motivo, la cauzione verrà restituita soltanto nella misura dei 9/10;
 - 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
 - 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dovrà essere depositato e le modalità del deposito, fatti salvi i casi di vendita sottoposta alle normo del eredito fondiario;
 - 8) le notizie di cui all'art. 46 del T.U. 6.6.2001, n. 380 e all'art. 40 della L. 28.2.1985, n. 47 e successive modificazioni, ovvero l'insufficienza di tali notizie tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della L. 47/85, con espresso avviso che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato Testo Unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 47/85;
- B) provvedere alle operazioni dell'ineanto ed alla aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581 e.p.e.;
 - C) nel caso di infruttuoso esperimento della vendita all'incanto, e ove non pervengano istanze di assegnazione a norma dell'art. 590 c.p.e., fissare un prezzo base inferiore di 4 rispetto a quello precedente, e disporte nuovamente la vendita senza incanto, con le modalità sopra indicate:
 - D) nel caso di infruttuoso esperimento delle vendite e conseguente riduzione del prezzo per due volte, il delegato è fin d'ora autorizzato a proseguire nelle operazioni di vendita, riducendo ulteriormente il prezzo di vendita laddove richiesto dalle parti. In tali casi, ove la natura e l'ubicazione del bene ne suggeriscano l'opportunità, provvederà inoltre ad effettuare pubblicità supplementare anche su altri periodici a diffusione locale o specificamente rivolti al mercato degli acquisti immobiliari (previa integrazione del fondo spese);



E ®

- nella redazione dell'avviso di vendita il professionista delegato applica le norme del
 codice di rito e le relative disposizioni di attuazione, tra cui l'articolo 173-quater delle
 disp. di att. al c.p.e., e comunica l'avviso ai ereditori costituiti almeno trenta giorni
 prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e
 della data fissata per l'incanto;
- il professionista delegato provvederà alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza
 incanto ovvero alla vendita all'ineanto redigendo verbale delle relative operazioni, che
 deve eontenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le
 generalità degli offerenti o delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle
 attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione
 dell'aggiudicatario; il verbale è sottoseritto esclusivamente dal professionista delegato;
- divenuta definitiva l'aggiudicazione, il professionista delegato deposita l'importo della cauzione e poi del saldo prezzo su un libretto di deposito nominativo, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, presso un istituto di credito;
- il professionista delegato fissa all'aggiudicatario il termine per il versamento del prezzo in misura non superiore a 60 gg. dalla data dell'aggiudicazione; il professionista delegato cura ehe le somme versate dall'aggiudicatario siano depositate sul corrispondente libretto di deposito già aeceso; qualora il procedimento si basi su credito fondiario, al versamento su libretto sarà sostituito, ex art. 41 co. 4 D.Lgs. 1.9.93 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato, entro lo stesso termine e detratto un eventuale accantonamento per spese di procedura a earico della massa, nella misura che sarà indieata dal professionista delegato;
- avvenuto il versamento del prozzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, co. 2, c.p.c., il professionista delegato predispono il decreto di trasferimento, allegando eventualmente il certificato di destinazione urbanistica previsto dall'art. 591 bis, comma 6, c.p.c., e specificando espressamente se il versamento del prezzo sia avvenuto a seguito di contratto di finanziamento ene preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita;
- il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi easi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.e.;
- il professionista delegato provvede agli incombenti relativi al pagamento delle imposte concernenti la vendita;
- il professionista delegato, avvenuto il versamento del prezzo, fissa, inoltre, ai creditori un termine, non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, per fare pervenire presso il suo studio o in altro luogo da lui indicato le dichiarazioni di eredito, i titoli in originale (o copia autentica) e le note delle spese sostenute che dovranno tempestivamente farsì pervenire al g.e. ai fini della liquidazione;
- il professionista delegato provvede, quindi, nei 30 giorni successivi a predisporre il
 progetto di distribuzione, che dovrà essere trasmesso al giudice dell'esecuzione,
 nonché a provvedere alla notifica alle parti del provvedimento di fissazione
 dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c.. Considerata la necessità, al fine di procedere alla



formazione di un progetto di distribuzione, di esaminare i titoli di credito (con indicazione delle eventuali cause di prelazione vantate), nonché la nota di precisazione dei erediti e le notule relative alle spese legali sostenute da ognuno dei ereditori, dispone fin d'ora che - entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione da parte del delegato (che ne verificherà la ricezione) – tutti i creditori provvedano a depositare presso il delegato il proprio titolo, ove non fosse già stato versato in atti (ivi compreso il creditore procedente, nel caso in cui il titolo non sia rinvenuto), nonché la nota di precisazione del credito (con indicazione e documentazione delle eventuali cause di prelazione vantate), e la nota delle spese legali.


- Si avvisano fin d'ora i ereditori intervenuti che, laddove il titolo non venga depositato nei termini sopra indicati, il credito per il quale è stato spiegato intervento non verrà preso in considerazione ai fini della predisposizione del progetto di distribuzione.
- Si avvisano inoltre tutti i creditori che, laddove la nota di precisazione del eredito e la nota delle spese legali non vengano depositate nei termini sopra indicati, il progetto di distribuzione verrà redatto prendendo in considerazione unicamente l'atto di precetto o di intervento, e pertanto si procederà alla liquidazione della sola sorte capitale, oltre gli interessi al tasso legale (o al tasso determinato dal titolo giudiziale), e le spese legali non verranno liquidate. Allo stesso modo, in caso di mancato deposito tempestivo della documentazione a riprova della causa di prelazione (e dell'attualità della sua efficacia), il credito verrà riconosciuto in linea ehirografaria.

II GIUDICE INOLTRE DISPONE

- che, a cura del professionista, sia data pubblicità dell'avviso e della relazione dell'esperto mediante pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega, dell'elaborato peritale ed allegati sul sito www.astegiudiziarie.it nel quale dovrà essere consultabile almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;
- che sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, a cura del professionista, dell'avviso sia data pubblicità mediante pubblicazione all'albo dell'Ufficio e sul quotidiano "La Repubblica", sez. vendite immobiliari, da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;
- che in ossequio a quanto previsto dall'art. 504 c.p.c., nel caso di vendite disposte in più lotti, qualora il prezzo già ricavato raggiunga l'importo delle spese e dei crediti di cui all'art. 495 c. 1 c.p.c., il delegato interrompa le operazioni di vendita ed inviti i creditori a precisare i propri crediti con le modalità di eui al paragrafo che precede (avvertendoli anche che, ove si riseontrasse la totale capienza, si procederà alla predisposizione del progetto di distribuzione sulla base delle medesime note di precisazione). Ove, all'esito, risulti che l'ammontare dei crediti sia superiore al rieavato, riprenderà sollecitamente le operazioni delegate. In easo contrario, procederà alla formazione del progetto di distribuzione, segnalando al Giudice trattarsi di progetto predisposto in osseguio all'art. 504 e.p.c..
- che le somme versate dall'aggiudicatario vengano depositate dal professionista delegato su un libretto di deposito nominativo, intestato alla procedura e vineolato all'ordine del giudice, presso un istituto di credito;
- che tra l'eventuale esito infruttuoso della vendita con incanto e l'emissione del nuovo avviso di vendita senza incanto decorra un termine non superiore a giorni 90;

ASTE GIUDIZIARIE, IT

R



che in nessun caso il professionista delegato sospenda o ritardi le operazioni su invito o
richiesta di parte e senza previa espressa disposizione in tal senso del g.e.;

II GIUDICE INFINE

- determina l'anticipo da eorrispondersi al professionista delegato in ragione di € 2.000,00 quale aeconto anche sulle spese di pubblicità, da versarsi da parte del creditore procedente o surrogante, entro 60 giorni e salvi ulteriori acconti, a richiesta del professionista delegato, in caso di rifissazione delle vendite o di insufficienza dei precedenti acconti, fin d'ora prevedendosi che il professionista delegato stesso emetta, prima del materiale ed effettivo pagamento, non già una fattura o parcella, ma soltanto un preavviso (o "proforma") di quest'ultima;
- dispone che se entro il termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, il professionista non abbia ricevuto l'acconto in parola, egli dovrà rimettere gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvederà a fissare udienza di comparizione delle parti al fine di adottare i provvedimenti più opportuni per la prosecuzione della procedura, avvertendo fin d'ora le parti che in mancanza di documentazione del versamento del suddetto fondo, anche a cura del creditore più diligente sarà diehiarata l'estinzione della procedura per inattività ex art. 630 c.p.c..
- dispone che il professionista delegato provveda al più presto al ritiro di copia degli atti del fascicolo di ufficio, anche a mezzo di persona da lui delegata per iscritto e comunque dictro rilascio di adeguata ricevuta;
- dispone che il professionista delegato comunichi in modo idoneo ai creditori date e luoghi
 delle vendire, nonché gli orari ed il luogo in cui saranno consultabili le copie degli atti in
 suo possesso; gli altri interessati (potenziali acquirenti etc.) potranno consultare solamente
 la copia della relazione dell'esperto ed i relativi allegati;
- Fissa in 90 giorni il termine massimo che dovrà intercorrere tra il versamento dell'anticipo sopra indicato e l'emissione dell'avviso di vendita senza incanto.
- Si avvisa infine il Professionista Delegato che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 179
 ter disp. att. c.p.c., il mancato rispetto dei termini e delle direttive impartite dal Giudice
 dell'esecuzione (anche con successivi provvedimenti integrativi) è causa di revoca della
 delega, con conseguente segnalazione al Presidente del Tribunale per l'assunzione dei
 provvedimenti di competenza previsti dal terzo comma della citata disposizione.
- manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori, ai debitori e al professionista delegato.
 Caltanissetta, 4.10.2014

Il giudice dell'esecuzione
Gaetano Sole







TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'Esecuzione

Rilevato che il 20.8,2015 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 132/2015 di conversione del decreto legge n. 83/2015;

atteso che il d.l. 83/2015 conv. in I. 132/2015 pone delle riievanti modifiche alla fase delle vendite immobiliari; tra queste si segnalano, oltre alla sostanziale abrogazione della vendita con incanto, la possibilità per gli offerenti di offrire una somma pari al 75% del prezzo base d'asta (così il novellato art. 571 c.p.c.) e la possibilità per i creditori di proporre istanza di assegnazione del bene al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (così il novellato art. 589 c.p.c. e in contrasto con l'interpretazione della norma prima vigente fornita da Cass. 8731/2011); considerato che in sede di conversione il legislatore ha ritenuto di precisare, intervenendo sul disposto di cui all'art. 23, commi 9 e 10, d.l. 83/2015, che tali nuove disposizioni trovano applicazioni ogni qual volta il giudice o il professionista delegato fissino una nuova vendita; ritenuto pertanto che per le vendite che verranno fissate nelle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge – indipendentemente dal tempo in cui le procedure furono introdotte e dalle deleghe ricevute – i professionisti delegati allà vendita, salvo diverse istruzioni impartite dal g.e., dovranno seguire i seguenti criteri direttivi:

- 1. prevedere esclusivamente vendite senza incanto;
- indicare, nell'avviso di vendita, in modo chiaro, sia il prezzo base d'asta, sia l'offerta minima per la partecipazione all'asta, pari al 75% del prezzo base d'asta;
- il prezzo base è quello determinato ai sensi dell'art. 568 cpc, ovvero quello dell'ultimo
 tentativo di vendita esperito; per i successivi tentativi di vendita il prezzo sarà quello
 dell'ultimo tentativo ridotto di ¼, salva diversa determinazione da parte del g.c.;



Pr Pr

4. segnalare nell'avviso di vendita che, ove ricorrano giustificati motivi, il g.e. potrà disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a 12 mesi.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nelle deleghe già ricevute.

Manda alla Cancelleria di provvedere all'inscrimento del presente decreto in tutte le procedure esseguate a questo giudice per le quali sono in corso le operazioni di vendita.

Onera la Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite ed al delegato.

Onera il professionista delegato alla vendita della notificazione del presente decreto ai debitori esecutati.

Caltanissetta, 07/10/2015

11 G.E.

Dott, ssa Rosselfa Vittorini

ASTE GIUDIZIARIE.it



